



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)

prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Proposta n. 16 del 10/03/2025

<b>Oggetto:</b>	Proposta di modifica dell'art. 7 comma 2 lettera b) del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico (autocompostaggio) e per il Compostaggio di Comunità.
-----------------	--

#### L'Assessore con delega alla Sanità, alla Sostenibilità Ambientale ed Igiene Pubb

##### Premesso che :

- Il Comune di Maddaloni, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Campania nr. 14/2016 e ss.mm.ii. , al fine di implementare la percentuale di raccolta differenziata, ha sottoscritto con la Regione Campania apposita Convenzione con la quale risulta beneficiario, tra l'altro, di nr. 100 compostiere ad uso utenze domestiche singole (autocompostaggio – già consegnate e in attesa di distribuzione), nonché di nr. 1 compostiera di comunità da 80 t/anno utilizzata per la produzione di compost, derivante dai rifiuti urbani del mercato Agro-Alimentare del Comune;

- Ai sensi della vigente normativa di settore è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 15/03/2019 il Regolamento Comunale che disciplina le modalità di consegna e di utilizzo delle suddette attrezzature, nonché la tracciabilità della gestione delle suddette tipologie di rifiuti, la cui diffusione è finalizzata in particolare all'aumento della raccolta differenziata, al recupero diretto/riciclaggio dei rifiuti gestiti , alla riduzione dei costi di gestione (raccolta, trasporto e trattamento) con conseguente miglioramento dell'impatto ambientale determinato dalla movimentazione dei rifiuti, nonché alla riduzione dei costi per l'acquisto di ammendanti da utilizzare per gli usi consentiti dalla norma;

- Il regolamento adottato contiene le norme che disciplinano le attività di gestione del rifiuto organico intercettato con le pratiche dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, definendo obiettivi, norme, modalità di organizzazione, erogazione dei servizi di comunicazione, promozione, accompagnamento e controllo;

##### - **Preso atto che le utenze domestiche e non domestiche:**

- 1) che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità generano benefici ambientali, sociali ed economici;
- 2) contribuiscono a migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani, attraverso un recupero diretto/riciclaggio come ammendante del materiale prodotto da tali pratiche;
- 3) consentono di ridurre costi ed emissioni nocive legate alle attività di raccolta, trasporto e lavorazione del rifiuto umido;
- 4) autoproducono a costo zero un prodotto in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera naturale;

**Dato atto che** il vigente Regolamento Comunale per l'autocompostaggio prevede all'art. 7 comma 2 lettera b) *che le utenze domestiche possano aderire alla pratica del compostaggio purché dispongano “di*

*un'area verde (giardino, orto) con superficie minima di **300,00 mq.**, non coperta, non pavimentata, ad uso esclusivo e/o condiviso dell'immobile oggetto per cui si è utenza TA.Ri., di proprietà o in disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all'edificio in cui si svolge l'autocompostaggio, dove utilizzare il compost prodotto.”;*

**Dato che** numerose richieste di compostaggio domestico, avanzate dai cittadini nel corso degli anni, sono state rigettate a causa dell'insufficienza della superficie del terreno di pertinenza all'abitazione di residenza;

**Appurato che** le vigenti normative europea, regionale e nazionale mirano ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, l'Assessore alla Sostenibilità Ambientale, dott. Claudio Marone, ha richiesto con due distinte note del 25/09/2024 prot. n° 48057 e dello 03/10/2024 prot. n° 49698 al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Permanente (Legislazione, Organizzazione e Personale) di voler valutare la modifica dell'art. 7 comma 2 lettera b) del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;

**Acquisito** il verbale n° 82 del 24/10/2024 della I Commissione Permanente, con il quale si è discusso sulla necessità di modificare l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico, portando la superficie minima per l'allocazione di una compostiera domestica da **300 mq.** a **150,00 mq.**;

**Dato che** in data 29/10/2024 prot. n° 55462 il Presidente della I Commissione, Nuzzo Gaetano, con ha trasmesso la proposta di Nuovo Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico, recante la modifica dell'art. 7 comma 2 lettera b) come di seguito riportata (si allega in copia):

#### ***Art. 7 - Condizioni e requisiti richiesti all'utenza per lo svolgimento della pratica***

- 1. Dalla trasformazione aerobica naturale degli scarti organici dei propri rifiuti urbani si ottiene il compost utilizzabile nel terreno del proprio giardino, orto o su piante.*
- 2. L'autocompostaggio può essere effettuato da ogni utenza che:*
  - a. produca rifiuti organici da cucina o mensa, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del giardino;*
  - b. disponga di un'area verde (giardino, orto) con superficie minima di **150,00 mq.**, non coperta, non pavimentata, ad uso esclusivo e/o condiviso dell'immobile oggetto per cui si è utenza TA.Ri., di proprietà o in disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all'edificio in cui si svolge l'autocompostaggio, dove utilizzare il compost prodotto.*
- 3. Nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 del presente articolo 7, possono svolgere la pratica dell'autocompostaggio tutte le utenze domestiche e solo le utenze non domestiche di seguito riportate:*
  - a. scuole con mense;*
  - b. attività commerciali con vendita di prodotti biodegradabili (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio);*
  - c. attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione;*
  - d. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;*
  - e. alberghi con servizio di ristorazione;*
  - f. mense, birrerie, hamburgerie;*
  - g. bar, caffè, pasticceria;*
  - h. attività agricole o florovivaistiche.*
- 4. L'adesione alla pratica dell'autocompostaggio da parte della singola utenza è volontaria e subordinata alla totale accettazione delle condizioni previste per il suo svolgimento dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.*

5. *A tutte le utenze che svolgono correttamente e continuativamente la pratica dell'autocompostaggio è applicata una riduzione della Ta.Ri. proporzionale alla riduzione dei conferimenti di rifiuto organico biodegradabile al soggetto gestore, secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale della Ta.Ri. “*

**Visto** il D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- a) l'art. 182-ter che *stabilisce la gestione separata dei rifiuti organici;*
- b) l'art. 183 lettera d) che definisce rifiuto organico *“i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari di cucine prodotti da utenze domestiche, ristoranti, servizi di distribuzione e punti vendita al dettaglio, e rifiuti prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”;*
- c) l'art. 183 lettera e) che definisce l'autocompostaggio *“il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”;*
- d) l'art. 183 lettera qq-bis) che definisce il compostaggio di comunità come il *“compostaggio effettuato da utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotta dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”;*

**Visti** gli obiettivi fissati all'art. 6 della Legge Regione Campania nr. 14/2016 e ss.mm.ii.;

- 
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2016 contenente le Linee guida per il calcolo della percentuale di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che, in linea con quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU, ammette i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità tra le operazioni di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;
- 
- **Vista** la DGRC nr. 671 del 24-10-2018 *“metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – aggiornato alle linee guida di cui al D.M. 26 maggio 2016 – modifiche ed integrazioni alla DGR 509/2017”*, lettere **H)** **“autocompostaggio”** e **I) compostaggio di comunità e prossimità**, ed in particolare la previsione a carico dei Comuni obbligati, al fine di conservare la tracciabilità di tali rifiuti nel computo della percentuale di raccolta differenziata, a disciplinare tali pratiche attraverso un provvedimento che preveda una riduzione fiscale a favore dei soggetti individuati attraverso l'istituzione di un Albo Compostatori e di un adeguato sistema di controllo;

**Ritenuto** di sottoporre al Consiglio Comunale la modifica dell'art. 7 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;

- 
- Per tutti i predetti motivi

## **PROPONE**

**a.** di approvare la modifica dell'art. 7 comma 2 lettera b) del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico (autocompostaggio) e il compostaggio di comunità, come di seguito riportato:

### **Art. 7 - Condizioni e requisiti richiesti all'utenza per lo svolgimento della pratica**

1. *Dalla trasformazione aerobica naturale degli scarti organici dei propri rifiuti urbani si ottiene il compost utilizzabile nel terreno del proprio giardino, orto o su piante.*

2. *L'autocompostaggio può essere effettuato da ogni utenza che:*

- a. *produca rifiuti organici da cucina o mensa, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del giardino;*
- b. *disponga di un'area verde (giardino, orto) con superficie minima di **150,00 mq.**, non coperta, non pavimentata, ad uso esclusivo e/o condiviso dell'immobile oggetto per cui si è utenza TA.Ri., di proprietà o in disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all'edificio in cui si svolge l'autocompostaggio, dove utilizzare il compost prodotto.*

3. *Nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 del presente articolo 7, possono svolgere la pratica dell'autocompostaggio tutte le utenze domestiche e solo le utenze non domestiche di seguito riportate:*

*a. scuole con mense;*

*b. attività commerciali con vendita di prodotti biodegradabili (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio);*

*c. attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione;*

*d. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;*

*e. alberghi con servizio di ristorazione;*

*f. mense, birrerie, hamburgerie;*

*g. bar, caffè, pasticceria;*

*h. attività agricole o florovivaistiche.*

4. *L'adesione alla pratica dell'autocompostaggio da parte della singola utenza è volontaria e subordinata alla totale accettazione delle condizioni previste per il suo svolgimento dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.*

5. *A tutte le utenze che svolgono correttamente e continuativamente la pratica dell'autocompostaggio è applicata una riduzione della Ta.Ri. proporzionale alla riduzione dei conferimenti di rifiuto organico biodegradabile al soggetto gestore, secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale della Ta.Ri. “*

- b. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi Ruolo TARI, gli atti consequenziali.

**Il Proponente**  
**MARONE CLAUDIO**

